

Causa C-484/93

**Peter Svensson e Lena Gustavsson
contro
Ministre du Logement et de l'Urbanisme**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'Etat del Lussemburgo)

«Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione dei servizi —
Abbuono di interessi sui prestiti per la costruzione —
Prestito contratto presso un istituto di credito non autorizzato
nello Stato membro che concede l'abbuono»

Conclusioni dell'avvocato generale M. B. Elmer, presentate il 17 maggio 1995 ... I - 3957
Sentenza della Corte 14 novembre 1995 I - 3971

Massime della sentenza

- 1. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Regime di aiuti per l'alloggio che subordina la concessione ai mutuatari di un abbuono di interessi alla condizione che il mutuo sia stato contratto presso un istituto di credito stabilito nel territorio nazionale — Inammissibilità (Trattato CE, art. 67)*

2. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Regime di aiuti per l'alloggio che subordina la concessione ai mutuatari di un abbuono di interessi alla condizione che il mutuo sia stato contratto presso un istituto di credito stabilito nel territorio nazionale — Giustificazione motivata da ragioni di interesse generale o dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale — Insussistenza*
 (Trattato CE, artt. 56 e 59)

1. L'art. 67 del Trattato osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l'alloggio, in particolare un abbuono d'interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell'acquisto o della ristrutturazione dell'alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l'istituto di credito sia ivi stabilito.

In effetti, tale condizione è idonea a dissuadere gli interessati dal rivolgersi a banche stabilite in uno altro Stato membro e, pertanto, costituisce un ostacolo ai movimenti di capitali liberati, tra cui rientrano i prestiti bancari.

2. L'art. 59 del Trattato osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l'alloggio, in particolare un abbuono d'interessi, alla condizione

che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell'acquisto o della ristrutturazione dell'alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l'istituto di credito sia ivi stabilito.

Infatti, tale condizione pone in essere, per quanto riguarda le prestazioni di servizio costituite dai prestiti alla costruzione concessi dalle banche, una discriminazione nei confronti degli istituti di credito stabiliti in altri Stati membri vietata da detto articolo e che non può trovare giustificazione né nelle deroghe consentite dall'art. 56 del Trattato, che non può essere invocato per perseguire obiettivi di natura economica, né nella necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale nazionale, dato che non esiste alcun diretto legame tra la concessione ai mutuatari dell'abbuono e il suo finanziamento tramite l'imposta percepita sugli utili degli istituti finanziari.